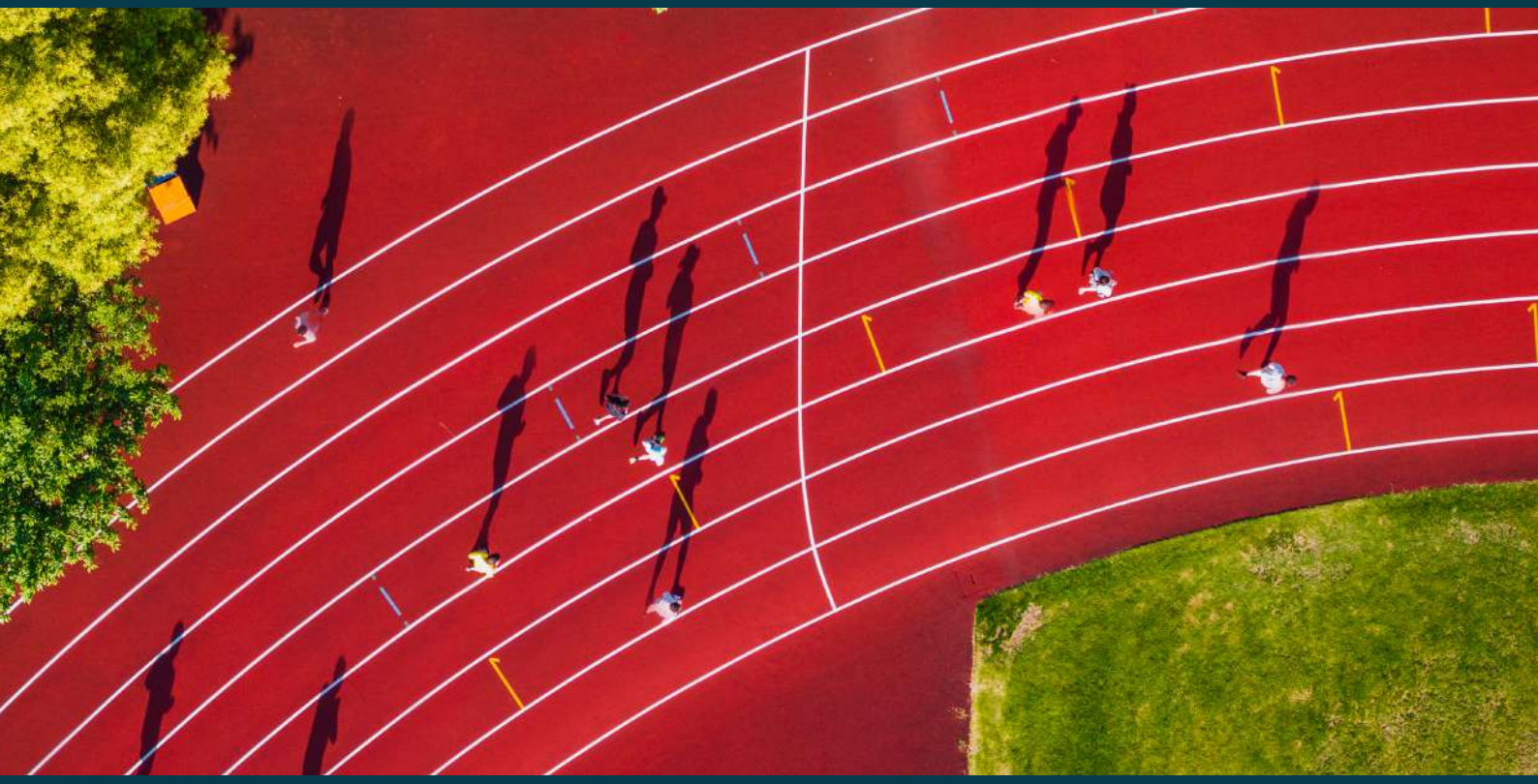
APRILE 2024

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ministro per lo Sport e i Giovani

© 2024 All Rights Reserved.



DAL 1° LUGLIO 2023 È DEFINITIVAMENTE IN VIGORE LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO.

Una disciplina speciale che convoglia in un quadro unitario le regole applicabili ai rapporti di lavoro nel settore sportivo che, in precedenza, restavano teoricamente legati alla disciplina ordinaria del rapporto di lavoro con molte criticità sul lato legale e sul lato operativo, specialmente nel settore dilettantistico. In quest'ultimo ambito, infatti, nel tempo era diffuso il ricorso ai compensi classificati "redditi diversi" dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917, chiamato comunemente TUIR) con molti rischi di contenzioso giudiziario e, soprattutto, privando di una tutela previdenziale e assicurativa gli sportivi dilettanti percettori di redditi non rientranti, per definizione, né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo o d'impresa.

Il decreto legislativo n. 36/2021 alla luce dell'ultimo decreto correttivo del settembre 2023 affronta quindi tutta la disciplina del lavoro sportivo, in modo organico e sistematico, disponendo un nuovo corso per i profili contrattuali, contributivi, previdenziali e assistenziali, assicurativi e tributari nonché sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si disciplinano così le tutele per una categoria di lavoratori, nell'ambito del dilettantismo, che fino ad oggi ne era sprovvista.

INDICE

04 I punti cardine della riforma dello sport

06 Il rapporto di lavoro subordinato sportivo

07 Le co.co.co. sportive nell'àmbito del dilettantismo

08 L'assicurazione contro gli infortuni Inail

08 I controlli sanitari

09 Le tutele previste

10 Gli adempimenti obbligatori per i committenti nel dilettantismo

13 Domande e risposte

© 2024 All Rights Reserved.

I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

- Si fornisce l'**identikit del "lavoratore sportivo"**, che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività svolta, e si chiariscono le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- Il **lavoro subordinato** in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

- Si prevedono **differenziazioni nelle regole applicabili nell'area del professionismo e a quello del dilettantismo**, oltre a inserire disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

- Le prestazioni sportive dei **volontari** hanno una **disciplina specifica** che aiuta a tenere separato l'àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi;

- Si disciplina il trattamento pensionistico e sono inserite delle **tutele ad hoc per l'assicurazione contro gli infortuni**;

- Si interviene sul **trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo**, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.



UNA DISCIPLINA UNITARIA PER I RAPPORTI DI LAVORO DEL SETTORE

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

La disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato sportivo è la medesima sia per il settore professionistico sia per quello dilettantistico.

Al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano alcune disposizioni applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato, tra cui quelle relative ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo o per giusta causa, quelle in materia di autorizzazione all'utilizzo di impianti audiovisivi, i divieti di accertamenti sanitari, le norme a tutela delle mansioni e quelle relative ai procedimenti disciplinari.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può prevedere un termine del rapporto purché **non superiore a 5 anni**.

Inoltre, è possibile stipulare **contratti di apprendistato per la formazione dei giovani atleti** non solo sportiva ma anche culturale ed educativa e in vista dell'accesso all'attività lavorativa, nelle forme e nei termini previsti dal **decreto legislativo n. 36/2021**. I rapporti di apprendistato sportivo si risolvono automaticamente al termine del periodo formativo fissato nel contratto, diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato.



LE CO.CO.CO. SPORTIVE NELL'AMBITO DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo può essere contrattualizzato come lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) che si presume laddove:

A) La **durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali**, oltre al tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

e

B) Le prestazioni oggetto del contratto risultino **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

L'ASSICURAZIONE INAIL CONTRO GLI INFORTUNI

PER CHI

A) Ha un **contratto subordinato in qualsiasi ambito**, compresi i giovani atleti assunti in apprendistato;

B) I **collaboratori amministrativo-gestionali** nell'area del dilettantismo.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa continua ad applicarsi la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2022 n. 289. Per tutte le altre categorie, si attivano le assicurazioni previste dalle specifiche discipline del settore d'appartenenza.

I lavoratori occasionali non sono lavoratori sportivi e a essi si applicano le norme ordinarie.

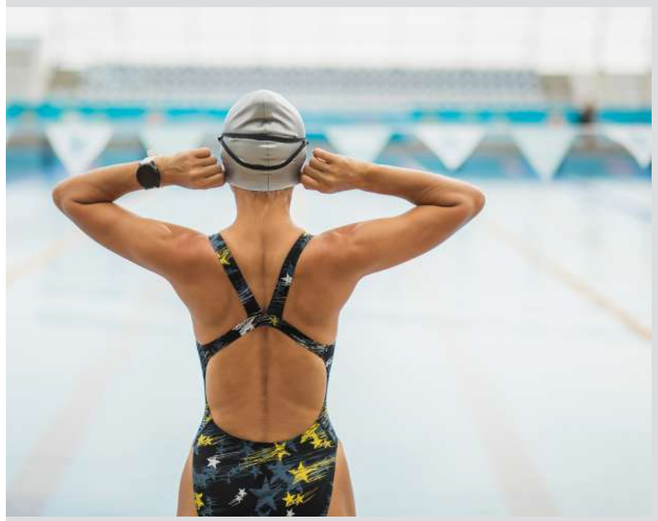
I CONTROLLI SANITARI

Con la riforma dello sport si prevede che il lavoratore sportivo sia sottoposto a **controlli medici di tutela della salute** nell'esercizio delle attività sportive.

L'idoneità alla mansione prevista, se non riferita all'attività sportiva, deve essere rilasciata dal **medico competente** che utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

Per i lavoratori che ricevono compensi inferiori ai 5mila euro è prevista una semplificazione: possono beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro con focus sull'attività svolta.







LE TUTELE PREVISTE

Ai lavoratori sportivi si applica la disciplina prevista dal contratto di lavoro, anche dal punto di vista previdenziale, a tutela di:

- malattia;
- infortunio;
- gravidanza;
- maternità e genitorialità;
- disoccupazione involontaria.

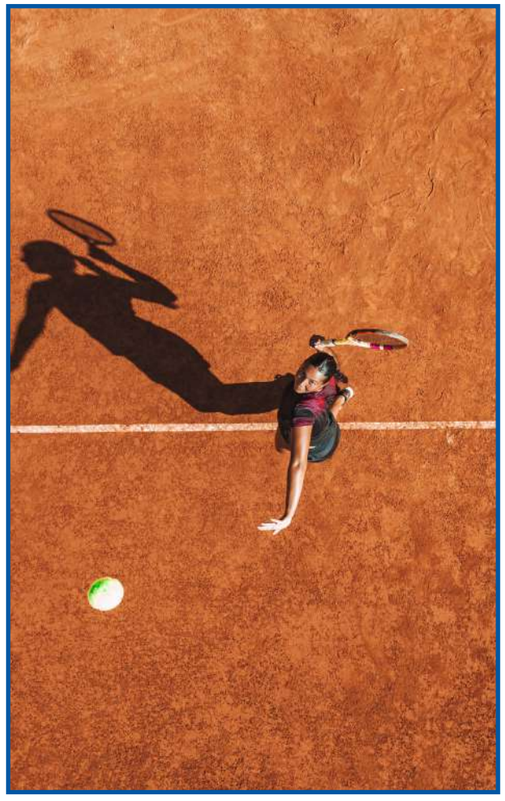


GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER I COMMITTENTI NEL DILETTANTISMO

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Associazioni, società, Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite – anche paralimpiche – Coni, Cip e società Sport e Salute Spa hanno l'obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria Unilav-sport o attraverso il **portale del Ministero del Lavoro** o tramite il **Registro delle attività sportive dilettantistiche**.

Rispetto al tradizionale Unilav, che è preventivo, quello del settore sportivo dilettantistico va inviato entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di collaborazione. Per i direttori di gara le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del trentesimo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre.



LIBRO UNICO DEL LAVORO

Per le collaborazioni coordinate e continuative e per i lavoratori subordinati c'è l'obbligo di tenuta del **Libro Unico del Lavoro** (LUL). Una responsabilità del datore di lavoro o degli intermediari abilitati.

Per le sole **collaborazioni coordinate e continuative** relative alle attività previste per i lavoratori sportivi (lavoro sportivo co.co.co.), l'obbligo di tenuta del LUL può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'iscrizione può avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento: i compensi, però, possono essere erogati in anticipo.

Sotto i 15.000 euro non vi è obbligo di emissione del prospetto di Paga (mentre resta obbligatorio il LUL).



L'IDENTIKIT DEL "LAVORATORE SPORTIVO"

Le indicazioni su quali siano le caratteristiche per cui un lavoratore possa essere considerato "lavoratore sportivo" sono contenute nell'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021.

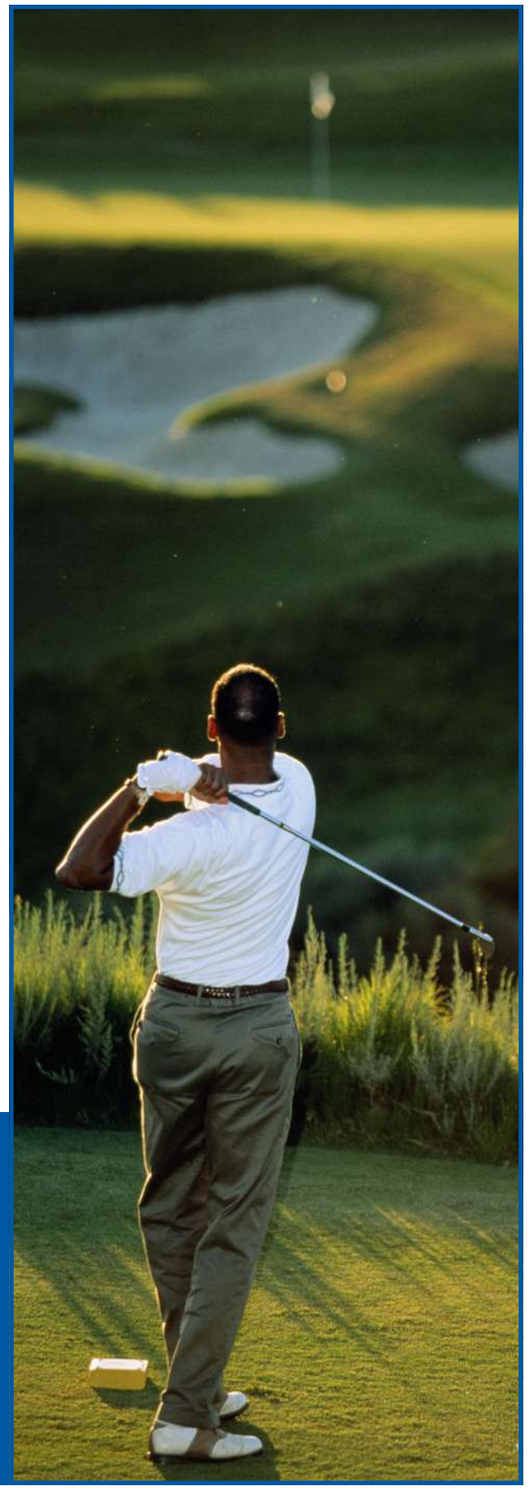
È quindi lavoratore sportivo:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato.
- ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.



Attenzione!

Non è considerato lavoratore sportivo, chi , abilitato all'esercizio di una professione al di fuori del settore sportivo e iscritto in albi o elenchi professionali specifici, esercita la stessa professione anche in ambito sportivo.



FAQ

DOMANDE E RISPOSTE

Cosa si intende per "Ente Sportivo dilettantistico"?

Il termine "Ente sportivo dilettantistico" include, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2021, i sodalizi sportivi che assumono una delle seguenti forme:

- **a.** Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 eseguenti del codice civile;
- **b.** Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- **c.** Società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- **c.bis.** Enti del terzo settore, costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Cosa si intende per "lavoro sportivo nell'area del professionismo"?

L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed è obbligatoria la nomina del collegio sindacale. Qualora svolga attività sportiva paralimpica, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o dal CIP.

Il rapporto di lavoro sportivo prestato come attività principale si presume di natura subordinata e si costituisce mediante assunzione diretta e il contratto deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva



associata, anche paralimpici, e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

Se ricorre almeno uno dei seguenti specifici requisiti il lavoro sportivo va invece inquadrato nell'ambito dell'autonomia:

a. L'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b. Lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c. La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Cos'è il "lavoro sportivo nell'area del dilettantismo"?

Il "lavoro sportivo nell'area del dilettantismo" è un'attività lavorativa nel campo del dilettantismo sportivo che può essere oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co. co.co.). Nel dilettantismo l'attività lavorativa si presume co.co.co. sportiva quando sono contemporaneamente presenti nei confronti del medesimo committente i seguenti requisiti:

- Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici;
- Pur avendo un carattere continuativo, la durata delle prestazioni settimanali non superi le 24 ore, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

Il lavoratore pubblico può essere retribuito per attività di lavoro sportivo?

Grazie alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 120/2023, del 5 settembre 2023 anche il lavoratore del pubblico impiego può svolgere lavoro sportivo e ricevere compensi per l'attività prestata. Per essere in regola, però, l'attività deve essere stata autorizzata dall'amministrazione di competenza. L'autorizzazione si intende accordata se, dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta del lavoratore, non c'è stato rilascio o rigetto.



Il DPCM del 10 novembre 2023 ha definito i criteri per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere lavoro sportivo retribuito da parte delle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti.

Si ricorda che i dipendenti pubblici possono svolgere volontariato sportivo, gratuito e senza fini di lucro, fuori dall'orario di lavoro previa comunicazione alla amministrazione di appartenenza.

Come posso eseguire le comunicazioni telematiche?

Le comunicazioni possono essere inviate compilando il modello UNILAV-sport e inviandolo tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche su registro.sportesalute.eu o l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su servizi.lavoro.gov.it.

Per le comunicazioni mediante l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene adottato il modello "Unilav-Sport", di cui all' Allegato A, secondo i sistemi di classificazione di cui all' Allegato B e le modalità tecniche di cui all' Allegato C.

Cos'è il "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche"?

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è uno strumento istituito dal d.lgs. n. 39/2021, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, in esercizio dal 31 agosto 2022.

Questo registro assolve diverse funzioni, tra cui la certificazione dell'effettiva natura sportiva dilettantistica delle attività degli Enti sportivi dilettantistici.

Dal 1° luglio 2023, gli Enti sportivi dilettantistici e gli organismi sportivi possono effettuare le comunicazioni obbligatorie relative esclusivamente ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche attraverso il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e degli altri sodalizi in esso iscritti.

Quali obblighi per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico?

Il decreto interministeriale 27 ottobre 2023 stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

Per la comunicazione – da effettuare entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro – si utilizza il modello Unilav-Sport, da inviare tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche su registro.sportsalute.eu o l'applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su servizi.lavoro.gov.it. Nel caso in cui non si rispettino i tempi per la comunicazione, è prevista una sanzione che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

urponline.lavoro.gov.it

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Via Veneto, 56
00187 Roma
www.lavoro.gov.it

Ministro per lo Sport e i Giovani

Largo Pietro di Brazzà 86
00187 Roma
www.sport.governo.it

© 2024 All Rights Reserved.